COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 406 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dall'UE e dal Libano nuovi documenti congiunti aggiornati

ALLEGATO

DECISIONE N. XX/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

del [gg/mm/aaa]

che approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Libano

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006[1].

(2) A norma dell'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4) Con la decisione n. 1/2016 dell'11 novembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Libano per il periodo 2016-2020 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità del Libano cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria[2].

(5) In uno scambio di lettere, le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Libano quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Libano allegate alla decisione n. 1/2016 dell'11 novembre 2016 sono prorogate fino all'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati da parte dell'UE e del Libano.

[1] Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).

[2] Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Libano, dell'11 novembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 114).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a xx, il [giorno, mese, anno].

Per il consiglio di associazione